provincia, non abbiano ancora potuto funzionare per insufficienza di mezzi.

La devoluzione di tali somme ai Comitati provinciali sarà ordinata con decreto del ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale;

d) coi lasciti, con le donazioni, con le sovvenzioni di opere pie e di altri istituti disposti in genere a favore degli orfani di guerra della provincia;

e) coi proventi di cui all'articolo 33;

f) coll'importo delle pene pecuniarie che saranno stabilite nel regolamento da compilarsi a mente dell'articolo 44.

(*È approvato*).

Art. 33.

Con l'entrata in vigore della presente legge il reddito netto delle istituzioni, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, sarà esclusivamente devoluto all'assistenza degli orfani della guerra. Però rimane fermo l'obbligo di provvedere coi redditi e coi fondi predetti ai fini di cui nel suddetto decreto luogotenenziale 13 giugno 1915 e per l'infanzia abbandonata.

La destinazione del reddito e dei fondi, di cui sopra, andrà a favore di tutti gli orfani della guerra appartenenti per domicilio di soccorso alla provincia, ove hanno sede le istituzioni, ferma la preferenza a favore di quelli fra gli orfani stessi che appartengano al territorio entro cui le istituzioni medesime, a termine dei propri statuti, dovevano esplicare la loro beneficenza.

I prefetti accerteranno le somme dovute per i titoli suddetti e disporranno che da parte delle istituzioni pubbliche di beneficenza siano versate nella cassa del Comitato provinciale.

Quando lo scopo dell'assistenza agli orfani di guerra verrà a cessare totalmente o parzialmente, il reddito delle fondazioni dotali ritornerà alla loro prima destinazione.

Contro i provvedimenti dei prefetti, adottati in base al presente articolo, è ammesso solo il ricorso al Re in via straordinaria a mente dell'articolo 12, n. 4, del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, delle leggi sul Consiglio di Stato.

Il termine per tale ricorso decorre dalla data della notificazione del provvedimento, e per i provvedimenti già eseguiti in base al decreto luogotenenziale sopracitato, dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

A questo articolo gli onorevoli Dentice e Girardi hanno presentato il seguente emendamento:

« *Ripristinare il seguente comma del progetto approvato dalla Camera:*

« È fatto salvo, per quanto riguarda il patrimonio di dette istituzioni, ferma rimanendo la erogazione del reddito per lo scopo sopra indicato, il concentramento delle istituzioni stesse nella Congregazione di carità, che è dichiarato obbligatorio a termine dell'articolo 54 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dovrà effettuarsi osservate le disposizioni contenute in detta legge ».

Vi sono poi i seguenti emendamenti concordati tra Ministero e Commissione:

« *Nel primo comma, secondo periodo togliere le parole*: e coi fondi ».

« *Aggiungere il seguente comma*:

« Restano fermi gli effetti dei decreti prefettizi emanati prima della pubblicazione della presente legge per le somme già versate per gli scopi del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873 ».

PEANO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *relatore*. La Commissione, d'accordo col Ministero, non può accettare l'emendamento proposto dagli onorevoli Dentice e Girardi.

PRESIDENTE. Onorevole Dentice, come ha udito, il Governo non accetta il suo emendamento. Tuttavia, se vuole, può svolgerlo ugualmente.

DENTICE. Non ho questo desiderio, onorevole Presidente! Voglio solo dichiarare che, dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore della legge e dell'onorevole ministro dell'interno, io non mi faccio illusioni per insistere sull'ordine del giorno. Pur tuttavia debbo sempre riconoscere che il mio emendamento è talmente sociale, morale e assolutamente democratico che con dolore debbo sobbarcarmi all'imposizione del Senato.

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 33.

(*È approvato*).